Mediazione, s'ingrana la marcia

Circa 200 mila istanze nel 2014. Stesse stime per il 2015


Pagina a cura DI FEDERICO UNNIA

e Adr (Alternative dispute resolution) e in modo particolare la mediazione, disciplinata nel nostro paese dal dlgs 28/2010, dopo un primo periodo caratterizzato da qualche resistenza, stanno progressivamente prendendo piede in Italia. Merito di una normativa che prevede la mediazione come step obbligatorio in alcuni ambiti (ad es. locazione, successione, diritti reali, contratti assicurativi, bancari e finanziari) e della costanza con cui alcuni soggetti (istituzionali come le camere di commercio e gli ordini professionali e diverse realtà private di ottima qualità) hanno insistito con attività di sensibilizzazione e promozione. Il risultato concreto è che se le parti decidono di comune accordo di avviare una mediazione, la percentuale di accordo arriva, in taluni casi, al 75% dei casi. Grazie poi alla riforma introdotta dalla legge 98/2013 e divenuta effettiva il 20 settembre 2013, è stata prevista una nuova modalità esperimento del tentativo di mediazione che, di fatto, ha modificato strutturalmente all'approccio alla mediazione da parte dei professionisti. A livello nazionale, secondo

le statistiche del Ministero di giustizia, sono state circa 200 mila nel 2014 le istanze presentate per una mediazione; dato che nel 2015 dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Per metà di queste istanze le parti decidono di partecipare ad un primo incontro. Di questi ultimi, circa il 40-50% si chiude con un accordo (dato maggiore secondo i dati della camera arbitrale della Cciaa di Milano dove si raggiunge il 70-80%). Mediamente intercorrono 99 giorni dalla domanda alla definizione di un accordo mentre ammonta a 153 mila euro di valore medio del rapporto mediato Le materia più trattate a livello italiano risultano essere quelle relative ai :diritti reali, le locazioni, i risarcimento danni da responsabilità medica, i contratti assicurativi, le questioni condominiali, i contratti bancari e finanziari, le questioni legate alle successioni ereditarie

Secondo i dati della Camera arbitrale, azienda speciale della Camera di commercio di Milano i procedimenti gestiti nei 12 mesi successivi al 20 settembre 2013 sono stati 896 di cui 57 archiviati per un errore materiale della parte istante e 87 ancora in attesa del primo incontro di mediazione. Degli effettivi 752 provvedimenti trattati, il 79% derivava da casi di mediazione obbligatoria ex dlgs 2872010, con un valore medio di euro 371 mila e un tempo medio di gestione pari





a 47 giorni. Il 6,2% dei procedimenti deriva da una clausola contrattuale mentre il 3,4% da invito del giudice. Il 38% delle controversie è business to business, il 32% business to consumer e il 30% riguarda rapporti tra soggetti privati.

«La mediazione ha successo quando le parti riescono a creare un clima di collaborazione e capiscono che spesso una situazione conflittuale si affronta meglio con un dialogo e con lo scambio di informazioni piuttosto che con il litigio e lo scontro. È chiaro che questo accade quando c'è la volontà delle parti, da un lato, e un buon mediatore, dall'altro, capace di far lavorare le parti in modo efficace. Non dimentichiamo poi che, in alcuni casi, è decisivo l'apporto dei legali, sempre che decidano di affrontare la mediazione con lo spirito giusto, dialogando e collaborando», spiega Nicola Giudice, responsabile Servizio di conciliazione presso Camera arbitrale di Milano.

Che fare per accrescere il ricorso a questi strumenti? Ancora oggi sussistono ostacoli culturali. Molti pensano che se le parti non raggiungono un accordo tra loro (o con l'aiuto dei loro avvocati) non ci sia altro da fare che ricorrere al giudice. Al contrario, è proprio in questi casi che è decisivo l'apporto di un mediatore, che può aiutare le parti a vedere la lite sotto un diverso punto di vista, facilitando il superamento degli ostacoli di comunicazione, le barriere che spesso impediscono qualunque tipo di trattativa. Servirebbe quindi un incentivo di tipo culturale, organizzando momenti di sensibilizzazione e formazione non solo per gli operatori del diritto ma un po per tutti, magari partendo da scuole e università che sotto questo profilo, sono ancora molto indietro in Italia rispetto ad altri paesi occidentali (e non solo).

«Ovviamente sarebbe anche importante incentivare le parti sotto il profilo fiscale: per ogni lite che non arriva in Tribunale lo Stato risparmierebbe somme importanti, una parte delle quali potrebbe coprire parte dei costi, peraltro molto contenuti, della mediazione», aggiunge Giudice.

În tutti i rapporti dove le relazioni tra persone sono importanti, il ricorso alla mediazione è un fattore di successo: rapporti societari, contratti di appalto, locazioni commerciali, diritti reali, successione. In realtà lo spettro di possibilità è ben più ampio perché l'ambito in cui la mediazione può essere operativa riguarda tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

Una mediazione dura circa 60 giorni, un processo diversi anni. Credo basti questo a dimostrare che vale la pena fare un tentativo prima di andare in giudizio. E anche quando si è in corso di causa è possibile pensare di utilizzare un mediatore. Anzi, i giudici oggi hanno il potere di ordinare alle parti di esperire un tentativo di mediazione. E ricorrono a questo strumento sempre più spesso.

Passando agli arbitrati, altro strumento di soluzione delle controversie nel 2014 sono stati 148 quelli amministrati dalla Camera arbitrale di Mi-lano (167 nel 2013), con 61 lodi definitivi resi nel 2014. Quelli conclusi nel 2014 hanno avuto una durata media di 14 mesi dal deposito della domanda al lodo. Il valore medio delle controversie trattate è stato pari a euro 2.377.089, con il 28% dei casi trattati che presentava un valore di lite superiore al milione di euro. Per quanto riguarda la topologia delle controversie il 31% ha riguardato la materia societaria, il 175 appalti, il 95 contratti di fornitura, e il 6% rispettivamente contatti di affitto, vendita, cessione rami azienda, contratti bancari e

accientativi

PARTE ADR ARTE DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO. Le controversie in materia di arte e beni culturali possono riguardare casi anche molto diversi tra loro anche se le aree ricorrenti interessate dal contenzioso sono quelle relative alle relazioni negoziali tra privati: contratti di assicurazione e di prestito di opere d'arte, contratti di trasporto e di custodia in caveau di opere d'arte, contratti tra gallerie e artisti o tra gallerie e collezionisti, vendita in asta o tra privati di opere d'arte. Esiste poi un crescente ricorso alla giustizia per quanto concerne il diniego di certificati di autenticità delle opere da parte delle fondazioni degli artisti o di inserimento di opere all'interno di cataloghi ragionati, i falsi di opere d'arte e i grandi contenziosi tra Stati per la restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

La nuova direttiva 2014/60/ Ue, una volta recepita in Italia (la delega scade il 18 marzo 2016), andrà a rafforzare le norme del Codice dei beni culturali sulla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato (artt. 73 e ss.). In questo contesto s'inserisce il progetto per gestire con la mediazione le controversie civili e commerciali nel settore dell'arte e dei beni culturali promosso dalla camera arbitrale di Milano. «Potersi avvalere di una procedura di mediazione per comporre i conflitti nel campo dell'arte e dei beni culturali. gestita da un organismo imparziale e affidabile come la Camera Arbitrale di Milano, consentirà agli operatori professionali del settore di risolvere le controversie in tempi brevi, a bassi costi, mantenendo riservate le questioni trattate, non alterando in modo definitivo le relazioni tra le parti e, soprattutto, evitando anche il potenziale danno reputazionale derivante da una causa davanti ad un giudice del Tribunale», spiega Silvia Stabile, partner Negri Clementi

Studio associato. «A regime, un servizio di mediazione amministrato da un ente indipendente come la Camera Arbitrale di Milano consentirà di alleggerire il contenzioso dei tribunali italiani ma anche di quelli stranieri, di facilitare il dialogo conflittuale tra gli operatori del mercato dell'arte, di fornire all'utenza un utile, celere e poco dispendioso strumento per mediare posizioni contrapposte. Inoltre, qualora il MiBACT dimostrasse il proprio interesse, la mediazione in arte potrebbe essere estesa anche alla P.A. e, in particolare, alle Soprintendenze e agli organi periferici del Ministero», conclude.

—© Riproduzione riservata—